



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO- LEGGE 20 MARZO 2014, N. 34

***“DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE E PER
LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE”***

(G. U. 20 MARZO 2014, N. 66)

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 10/2014

**SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI DOCUMENTO
DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA DURC
(art. 4)**

La disposizione in esame introduce una nuova modalità di verifica della regolarità contributiva, sostitutiva del DURC, nei confronti di INPS, INAIL e, nel settore dell'edilizia, delle Casse edili.

Nella fattispecie, la nuova norma stabilisce che:

- la verifica avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale attraverso un'unica interrogazione negli archivi degli Enti suddetti, che operano in integrazione anche tramite cooperazione applicativa, utilizzando unicamente il codice fiscale del soggetto da sottoporre a verifica;
- l'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione

Come precisato al comma 3, la nuova modalità di "consultazione diretta" assolve altresì l'obbligo di verificare il requisito di ordine generale della regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (AVCpass).

ENTRATA IN VIGORE

La concreta operatività delle nuove modalità di verifica del requisito di regolarità contributiva è subordinata all'adozione, entro il termine termine di 60 giorni, del decreto ministeriale cui la norma primaria demanda la definizione:

- *dei requisiti di regolarità;*
- *dei contenuti e delle modalità della verifica;*
- *delle ipotesi di esclusione dalla verifica in forma semplificata.*